

condo una visione antropologica cristianamente ispirata.

A tal fine, la Fondazione di Partecipazione, gestisce una Scuola dell'Infanzia ed un Asilo Nido aventi lo scopo di accogliere ed educare i bambini del Comune di Seveso e, se possibile, quelli dei Comuni limitrofi, in età prescritta dalla legge senza discriminazione di razza, religione, censo e lingua, fornendo loro un'educazione fisica, intellettuale e morale, con finalità e criteri metodologici di una moderna pedagogia volta all'educazione integrale della persona, secondo un progetto educativo cristianamente ispirato ed in armonia con i principi della Costituzione.

La Fondazione di Partecipazione, ricorrendone le condizioni, potrà altresì, promuovere e realizzare iniziative di formazione, progetti innovativi, interventi e servizi sociali per la prima infanzia e per la famiglia, quali ad esempio: micronidi, nidi famiglia, spazi famiglia, attività ludico-educative, percorsi di sostegno alla genitorialità e ogni altra opportuna iniziativa riguardante la promozione umana e spirituale della famiglia e dell'educazione dei bambini della scuola stessa.

In conformità alla storia dell'Ente il coordinamento e l'insegnamento potranno essere affidati a personale religioso convenientemente convenzionato con la scuola: in mancanza di personale religioso cattolico potranno essere sostituiti da personale laico abilitato, nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle finalità statutarie, nomina o incarica il personale necessario allo svolgimento delle attività della Fondazione di Partecipazione, garantendone il coordinamento finalizzato al perseguimento degli scopi statuari e dei progetti educativi approvati dalla Fondazione di Partecipazione.

Art. 3

La Fondazione di Partecipazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) - rendite derivanti dal patrimonio e da beni mobili o immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo;
- 2) - eredità, donazioni e legati non vincolati all'incremento del patrimonio;
- 3) - quote di partecipazione dei soggetti sostenitori;
- 4) - erogazioni liberali di terzi;
- 5) - contributi dello Stato, della Regione, di Enti Locali e di altri Enti o Istituzioni Pubbliche;
- 6) - contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali;
- 7) - contributi di Enti Pubblici per lo svolgimento convenzionato o a regime di accreditamento di attività istituzionali;
- 8) - contributi dei beneficiari dei servizi resi dalla Fondazione di Partecipazione;
- 9) - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Fondazione di Partecipazione, quali: feste, sottoscrizioni a premi e altre forme di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore;
- 10) - ogni altro provento derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad esclusivo incremento del patrimonio.

Gli utili e gli avanzi di gestione della Fondazione di Partecipazione sono esclusivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incre-

mento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di eventuali utili e avanzi di gestione comunque derivati, nonché fondi e riserve a favore degli amministratori, dei soci-partecipanti sostenitori e dei lavoratori o collaboratori, se non nei limiti fissati dalla legge.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni anno; entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere redatto il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo annuale.

Art. 4

L'ammissione dei bambini alla Scuola dell'Infanzia e dell'Asilo Nido, e l'attività interna sono stabilite dalle norme del regolamento interno.

Saranno sempre fissate e stabilite da apposito regolamento le norme di organizzazione di attività per nuove istituzioni e di altri interventi e servizi a cui, come previsto all'Art. 2, la Fondazione di Partecipazione potrà "dar vita".

ORGANISMI ISTITUZIONALI

Art. 5

Sono organi della Fondazione di Partecipazione:

- 1) - il Consiglio di Amministrazione;
- 2) - il Presidente;
- 3) - il Comitato dei soci partecipanti sostenitori;
- 4) - il Comitato dei genitori dei bambini frequentanti;
- 5) - i Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è costituito da 9 (nove) membri così suddiviso:

- 1) - il Parroco pro-tempore della Parrocchia dei S.S. Protaso e Gervaso in Seveso, o suo delegato, come membro di diritto;
- 2) - n. 3 (tre) membri nominati dalla Parrocchia S.S. Protaso e Gervaso in Seveso, possibilmente scelti tra i soci-partecipanti sostenitori;
- 3) - n. 1 (uno) membro nominato dalla Parrocchia S.S. Protaso e Gervaso in Seveso, scelto tra i soci-partecipanti sostenitori;
- 4) - n. 3 (tre) membri eletti dal comitato socio-partecipanti sostenitori, scelti tra i soci-partecipanti sostenitori;
- 5) - n. 1 (uno) membro eletto dal comitato genitori scelti tra i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia o degli altri servizi e/o attività già operative e già istituite dalla Fondazione di Partecipazione al momento del rinnovo del Consiglio di Amministrazione ma comunque scelto tra i socio-partecipanti sostenitori.

Le modalità e le procedure per la nomina (elezione) dei membri del comitato socio-partecipanti sostenitori (pos. 4) e del membro del comitato genitori (pos. 5) saranno stabilite da regolamento interno approvato dal C.d.A. in carica e proposto dai comitati stessi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i membri possono essere nominati per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) nomina:



gum

2) - il Segretario del C.d.A. ed il Tesoriere possibilmente scelti tra i socio-partecipanti sostenitori.

Le cariche di Presidente, vice-Presidente, di Consigliere, di Tesoriere e di Revisore dei Conti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico comunque approvate e deliberate dallo stesso C.d.A.; per il Segretario invece il C.d.A. può fissare un eventuale compenso.

Art. 8

I Consiglieri, con l'esclusione del Parroco pro-tempore o suo delegato, che senza giustificato motivo sono assenti per 3 (tre) sedute consecutive, previo esplicita richiesta e delibera del C.d.A., potranno essere esonerati dalla carica e questi saranno automaticamente sostituiti secondo le rispettive modalità di nomina e secondo la costituzione del Consiglio di Amministrazione stesso previste all'art. 6 dello Statuto.

Per il comitato dei soci-partecipanti sostenitori ed il comitato dei genitori la nomina del sostituto è per diritto ai "primi dei non eletti".

La nomina a Consigliere dei nuovi eletti subentrati terminerà alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e qualunque sia il periodo trascorso questo vale come primo dei 3 (tre) mandati consecutivi previsti all'art. 6 dello statuto.

In caso di morte, di dimissioni o di incapacità di un Consigliere, questi sarà sostituito con le stesse modalità di nomine, competenze e periodicità previste in questo articolo.

Art. 9

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno luogo ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno 4 (quattro) Consiglieri.

Per il buon andamento della Fondazione di Partecipazione è opportuno che le adunanze e/o riunioni avvengano almeno con cadenza bimestrale.

La convocazione delle adunanze e/o riunioni ha luogo mediante avviso scritto contenente "l'ordine del giorno", il luogo, la data e l'ora, da recapitarsi ai singoli componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della convocazione; tale termine può essere ridotto solo in caso di urgenza motivata.

Art. 10

Per la validità delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessario la presenza di almeno 5 (cinque) dei 9 (nove) Consiglieri.

Le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Le votazioni sono per appello nominale e sono segrete solo quando si tratta di persone.

Non possono prendere parte alle delibere e votazioni del C.d.A. coloro che abbiano interessi personali o di parte con l'argomento in discussione.

Quando un Consigliere si allontana e/o non possa votare di questo dovrà essere fatto annotazione e trascritto a verbale.

Art. 11

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordi-

- naria amministrazione; in particolare il Consiglio di Amministrazione:
- 1) - approva il programma delle attività, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, anche nella forma, ove prescritto dalla legge, del bilancio sociale;
 - 2) - promuove ed approva l'avvio e l'istituzione di nuovi interventi, attività, servizi e progetti ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, deliberando il relativo regolamento;
 - 3) - nomina e revoca il Presidente ed il vice-Presidente;
 - 4) - nomina e revoca il Segretario del C.d.A. ed il Tesoriere;
 - 5) - nomina e revoca il Coordinatore Didattico della Scuola dell'Infanzia e dell'Asilo Nido, ed i Responsabili dei progetti e/o dei servizi di nuova istituzione, delegando eventualmente e per iscritto a questi i poteri di ordinaria amministrazione necessari allo svolgimento ordinario dell'attività;
 - 6) - delibera in merito all'assunzione di personale dipendente ed al conferimento di incarichi di collaborazione occasionali o a progetto;
 - 7) - delibera in merito alla sospensione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente o dei collaboratori occasionali o a progetto, nel rispetto dei contratti nazionali e della legislazione vigente;
 - 8) - determina e delibera i contratti e le convenzioni;
 - 9) - delibera le spese straordinarie;
 - 10) - determina l'importo delle quote annuali dei soci-partecipanti sostenitori;
 - 11) - delibera l'importo del contributo mensile delle famiglie dei bambini frequentanti i servizi della Fondazione di Partecipazione, stabilendo anche agevolazioni economiche per le famiglie meno abbienti;
 - 12) - approva e verifica i regolamenti di organizzazione e di funzionamento della Scuola dell'Infanzia, dell'Asilo Nido e di ogni altro servizio istituito dalla Fondazione di Partecipazione;
 - 13) - delibera l'acquisto di beni mobili ed immobili e ne cura la loro manutenzione nel rispetto della legge sulla tutela del patrimonio;
 - 14) - delibera l'accensione di mutui e l'apertura e chiusura dei conti-correnti;
 - 15) - delibera in merito alle domande di adesione di partecipazione dei soci-partecipanti sostenitori a norma dell'art. 16 dello Statuto;
 - 16) - delibera e procede alla pronuncia di decadenza ed al provvedimento di esclusione dei soci-partecipanti sostenitori a norma dell'art. 17 dello Statuto;
 - 17) - accetta donazioni, eredità e legati;
 - 18) - provvede alla vigilanza igienico-sanitaria e a quella didattico-disciplinare avvalendosi, se è necessario, dell'opera di esperti;
 - 19) - vigila sul funzionamento globale della Fondazione di Partecipazione e sul funzionamento dei vari organismi collegiali interni;
 - 20) - approva i Progetti Educativi;
 - 21) - assume ogni altra deliberazione utile e necessaria al regolare funzionamento della Fondazione di Partecipazione nelle sue attività;
 - 22) - individua, fermo restando la competenza degli organismi collegiali di partecipazione previsti dalla legislazione vigente per l'attività scolastica, le forme più opportune di consultazione e quanto intende sottoporre al parere dei genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia, dell'Asilo Nido e/o degli altri servizi istituiti, in merito al programma annuale delle attività e degli aspetti più rilevanti della vita della Fondazione di Partecipazione.

Art. 12

I verbali delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jum'.

sono redatti dal Segretario e, fattane lettura al Consiglio stesso, sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Nell'imminenza della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente a norma dello Statuto, invita gli Enti interessati, il Comitato dei soci-partecipanti sostenitori ed il Comitato dei genitori a provvedere alle nomine di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione decaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo.

Il Presidente

Art. 14

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i Consiglieri stessi, e resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio stesso.

In caso di assenza, di impedimento o di improvvisa vacanza della carica di Presidente e fino alla nomina le sue funzioni sono assunte dal Vice-presidente, previo consenso del Consiglio di Amministrazione e del Vice-presidente stesso.

Il Presidente presiede sia la Fondazione di Partecipazione che il Consiglio di Amministrazione ed:

- 1) - ha la rappresentanza legale della Fondazione di Partecipazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- 2) - esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione per gli atti di straordinaria amministrazione e stipula su sua delega i relativi atti negoziali. Ha potere di firma per porre in essere atti di ordinaria amministrazione e, con delega del Consiglio di Amministrazione, questo potrà estenderla anche al Segretario, al Tesoriere o ad altro Consigliere, con l'obbligo di resoconto semestrale al Consiglio di Amministrazione;
- 3) - è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni nonché sovvenzioni che non comportino obblighi per la Fondazione di Partecipazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie quietanze con l'obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio di Amministrazione; può dal Presidente essere delegato a ciò il Tesoriere o altro Consigliere;
- 4) - ha la facoltà, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, di nominare avvocati o procuratori nelle eventuali controversie attive e passive riguardanti la Fondazione di Partecipazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- 5) - convoca e presiede le assemblee e riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 6) - in caso di necessità e/o di urgenze può assumere, per quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione, i primi provvedimenti per la risoluzione immediata delle problematiche emergenti sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione;

I Revisori dei Conti

Art. 15

La gestione contabile della Fondazione di Partecipazione è controllata ogni anno da un collegio di 2 (due) Revisori dei Conti nominati dal Comitato dei

Soci partecipanti sostenitori.

I Revisori del Conti hanno il diritto di presenziare ed esprimersi nelle adunanze e/o riunioni del C.d.A., ma non hanno diritto di voto. Esercitano le loro funzioni gratuitamente e durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione (3 anni) e possono essere nominati non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Comitato dei Soci-Partecipanti Sostenitori

Art. 16

Qualsiasi persona fisica, Ente, Associazione o altro soggetto pubblico o privato, assume la qualifica di socio-partecipante sostenitore, previa presentazione di domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quali dichiara di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione di Partecipazione, e si obbliga altresì a versare la quota annua di partecipazione nell'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la decisione di accettazione di nuovi soci-partecipanti sostenitori.

Art. 17

I soci-partecipanti sostenitori sono riuniti in "comitato", presieduto dal Presidente del C.d.A., coadiuvato dai 3 (tre) membri eletti dal comitato stesso e facenti parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione.

La convocazione delle assemblee e/o riunioni del comitato spetta o al Presidente del C.d.A. o ai 3 (tre) membri eletti dal comitato stesso; la convocazione delle assemblee e/o riunioni hanno luogo mediante avviso scritto contenente "l'ordine del giorno", il luogo, la data e l'ora, da recapitarsi ai singoli componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della convocazione.

Per la nomina dei 3 (tre) rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e dei 2 (due) revisori dei conti, i soci-partecipanti sostenitori si riuniscono in apposita assemblea convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è valida soltanto con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno-percento) dei socio-partecipanti sostenitori aventi diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea riunita elegge un moderatore che presiede e coordina la seduta.

Per ogni assemblea riunita a scopo elettorale viene nominato il presidente del comitato elettorale, 2 (due) scrutatori ed il segretario che redige il verbale. I verbali sono sottoscritti dal presidente del comitato e dal segretario ed i risultati vengono consegnati al Presidente del Consiglio di Amministrazione per essere messi "a verbale".

Le nomine di presidente del comitato elettorale, di scrutatore e di segretario decadono al termine di ogni assemblea.

Hanno diritto di voto i socio-partecipanti sostenitori in regola con il pagamento della quota annuale di partecipazione.

Ogni socio-partecipante sostenitore ha diritto ad un solo voto e, in aggiunta, può rappresentare un solo socio-partecipante sostenitore a mezzo di delega scritta.

Il Comitato dei soci-partecipanti sostenitori è sentito dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione dei programmi annuali delle attività,



del bilancio e su ogni altro punto.

La qualifica di socio-partecipante sostenitore decade in caso di:

- 1) - recesso o decesso del socio;
- 2) - decadenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione per il mancato pagamento della quota annuale, previo invito ad adempiere al versamento nel termine fissato dal C.d.A. stesso;
- 3) - esclusione decretata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi di comportamento e/o per violazioni contrastanti con gli scopi ed obblighi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione decide, nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo definitivo ed inappellabile.

Il Comitato dei genitori

Art. 18

Il Comitato dei genitori è composto da tutti i genitori i cui figli sono iscritti alle attività della Fondazione di Partecipazione nel momento in cui viene rinnovato il Consiglio di Amministrazione.

I genitori dei bambini iscritti sono riuniti in Comitato dei genitori, presieduto dal Presidente del C.d.A., coadiuvato dal membro eletto dal comitato stesso e facente parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione.

La convocazione delle assemblee e/o riunioni del comitato spetta o al Presidente del C.d.A. o al membro eletto dal Comitato stesso; la convocazione delle assemblee e/o riunioni hanno luogo mediante avviso scritto contenente "l'ordine del giorno", il luogo, la data e l'ora, da recapitarsi ai singoli componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della convocazione.

Per la nomina del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, i genitori si riuniscono in apposita assemblea convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è valida soltanto con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei genitori aventi diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea riunita elegge un moderatore che presiede e coordina la seduta.

Per ogni assemblea riunita a scopo elettorale viene nominato il presidente del comitato elettorale, 2 (due) scrutatori ed il Segretario che redige il verbale. I verbali sono sottoscritti dal presidente del comitato e dal Segretario ed i risultati vengono consegnati al Presidente del Consiglio di Amministrazione per essere messi a verbale.

Le nomine di Presidente del Comitato elettorale, di scrutatore e di Segretario decadono al termine di ogni assemblea.

Hanno diritto di voto i genitori in regola con il pagamento del "contributo al funzionamento".

Ogni genitore ha diritto ad un solo voto e può rappresentare un solo altro genitore a mezzo di delega scritta.

Modifiche statutarie e scioglimento

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può adottare modifiche statutarie, previa informazione all'assemblea dei soci partecipanti sostenitori, che saranno sotto-

